



Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle imprese e di organismi terzi per la promozione e lo sviluppo dell'economia territoriale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n.241 per garantire pubblicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi a sostegno delle imprese e di progetti di organismi terzi per la promozione e lo sviluppo dell'economia locale.
2. Il presente regolamento non si applica alle iniziative e ai progetti alla cui realizzazione la Camera di Commercio Irpinia Sannio partecipa direttamente con proprie risorse strumentali e/o umane né alle iniziative e ai progetti promossi e/o realizzati da soggetti compartecipati dall'ente camerale. Nei casi sopra citati ogni decisione è rimessa alla Giunta camerale che si esprime con propria deliberazione.
3. Il presente regolamento non si applica altresì alle istanze di singole imprese che potranno accedere ai contributi camerali unicamente nell'ambito di iniziative regolamentate da appositi bandi, fatti salvi i casi disciplinati dal titolo III del presente Regolamento.

Art.2

Principi generali

1. La Camera di Commercio Irpinia Sannio indirizza i propri interventi di sostegno economico alle iniziative realizzate nell'ambito delle materie e delle funzioni a essa assegnate dall'art. 2 della Legge 580/93 e s.m.i. nonché dei servizi obbligatori elencati nel D.M. 7 marzo 2019.
2. Gli interventi possono consistere:
 - nell'attuazione diretta di iniziative promozionali;
 - nel sostegno finanziario ad iniziative svolte a cura di altri soggetti;
 - in interventi di compartecipazione.
3. I sostegni finanziari della Camera di Commercio Irpinia Sannio, sia nella forma del contributo economico diretto alle imprese tramite bando, sia attraverso il cofinanziamento di progetti e iniziative di terzi organismi, sono volti a favorire lo sviluppo dell'economia territoriale di competenza camerale e sono erogati qualora siano ritenuti meritevoli in termini di ricaduta

economica e in coerenza con i documenti di programmazione annuali e pluriennali dell'ente e con le priorità strategiche in essi definite.

4. I contributi camerali sono concessi nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di aiuti di Stato e di incentivi pubblici, ivi incluso il **Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – Codice degli incentivi pubblici**, con particolare riferimento ai **principi di trasparenza, tracciabilità, non sovracompensazione e divieto di doppio finanziamento**.
5. Le sovvenzioni camerali, assegnate tramite bando o a iniziative di terzi organismi, sono erogate nel rispetto dei seguenti principi generali:

a. Iniziative a bando:

- Evitare la polverizzazione degli interventi e la concessione di contributi di entità modesta;
- Indirizzare le scelte per avvisi pubblici che interessino settori di rilievo per l'economia locale, siano innovativi e in grado di dare impulso all'economia locale con effetto moltiplicativo;
- Coerenza con gli obiettivi strategici di mandato e programmatici annuali;
- Condivisione delle materie dei bandi con organismi, privati e pubblici, portatori di interessi imprenditoriali rappresentati negli organi camerali;
- Apertura dei bandi, per i settori interessati, a tutte le imprese della circoscrizione territoriale di competenza;
- Laddove possibile, applicazione del principio di rotazione dei beneficiari dei bandi;
- Pieno rispetto degli obblighi posti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza delle erogazioni a favore delle imprese;

b. Iniziative promozionali organizzate da terzi organismi:

- Coerenza con gli obiettivi strategici di mandato e programmatici annuali nonché con le finalità istituzionali dell'ente, come declinate dalla L. 580/93 e dal D.M. 7 marzo 2019;
- Privilegiare proposte innovative e caratterizzate da trasversalità e originalità dei contenuti, con incidenza diretta e duratura sul sistema economico rispetto a progetti ordinari e con effetti riflessi e temporanei;
- Favorire iniziative proposte da partenariato ampio a quelle di singoli organismi;
- Esclusione del sostegno a iniziative che abbiano un interesse interno all'organismo proponente e non aperte alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Art. 3

Bandi e avvisi pubblici

1. Nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2 comma 4, lett. a) del presente regolamento, la Giunta approva le linee guida dei bandi camerali e ne demanda al dirigente competente la redazione del testo che definisce in modo puntuale le modalità di accesso alle agevolazioni per le imprese e disciplina nel dettaglio tutti gli altri aspetti procedurali.
2. Il presente regolamento non si applica a bandi o avvisi di carattere regionale o nazionale, per i quali la Camera di Commercio Irpinia Sannio sia attuatore dell'intervento sul proprio territorio e

per la cui disciplina si rinvia agli specifici regolamenti degli organismi promotori o, in assenza, al testo dei bandi medesimi.

Art. 4

Beneficiari, requisiti e struttura del bando

1. Possono essere ammessi ai contributi previsti dai bandi camerali gli operatori iscritti al Registro delle Imprese (R.I.) aventi sede legale e/o unità operativa in provincia di Avellino e Benevento, purché gli interventi suscettibili di sostegno economico siano realizzati nel territorio provinciale.
2. Di norma, beneficiarie dei contributi sono le micro, piccole e medie imprese come definite nell'All. 1 del reg. UE n. 651/2014.
3. Sono esclusi dal beneficio dei bandi i soggetti non iscritti al R.I. secondo la normativa vigente. Con riferimento alle associazioni, fondazioni o altri soggetti che sono annotati esclusivamente nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo), non essendo assoggettati all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese, non rientrano di norma tra i beneficiari dei bandi di contributo camerali.
4. I bandi definiscono i requisiti richiesti per accedere ai contributi economici. In particolare, i bandi devono in ogni caso disciplinare i seguenti aspetti:
 - Dotazione finanziaria del bando;
 - Normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
 - Soggetti beneficiari e requisiti richiesti;
 - Natura e ammontare del contributo, espresso in valore o in percentuale di copertura alle spese ammissibili, importo minimo dell'investimento realizzabile laddove previsto;
 - Interventi di investimento oggetto del bando, spese ammissibili, spese non ammissibili;
 - Disposizioni inerenti l'eventuale sospensione delle domande e richiesta di integrazione documentale preliminare all'assunzione di atti di esclusione;
 - Arco temporale di validità delle spese per interventi di investimento in beni o servizi, modalità e termini per la presentazione delle domande, termini di istruttoria, modalità e termini per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi;
 - Criteri di valutazione delle istanze pervenute;
 - Disciplina dei casi di decadenza e revoca del contributo;
 - Disciplina dei controlli a campione sulle imprese beneficiarie;
 - Indicazione del Responsabile del procedimento;
 - Disciplina degli obblighi di trasparenza e pubblicità ex D. Lgs. 33/2013;
 - Disciplina del trattamento dei dati personali ex Reg. UE 679/2016;
 - Disciplina dei casi di ricorso e controversia.

Art. 5

Requisiti di ammissibilità

1. Per accedere ai contributi i beneficiari devono essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale e gli obblighi contributivi (DURC), fatta salva la regolarizzazione entro un termine assegnato.

2. Le imprese beneficiarie non devono essere sottoposte a procedure concorsuali, essere in scioglimento o in liquidazione.
3. Ai sensi dell'articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e del Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025, n. 78, le imprese beneficiarie devono essere in regola con l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali e catastrofi, nei termini stabiliti dalla normativa vigente in relazione alla propria dimensione d'impresa.

Il possesso della polizza costituisce requisito di ammissibilità ai fini della concessione dei contributi camerali e deve essere documentato secondo quanto specificato nel relativo bando. La mancanza o l'irregolarità della copertura assicurativa comporta l'esclusione dal beneficio e, in caso di contributo già concesso, la revoca dello stesso.
4. La mancanza di anche uno solo dei requisiti citati determina l'esclusione dal bando.

Art.6

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese imputabili direttamente all'intervento che rispettino le indicazioni del bando, al netto di IVA, documentabili con fatture o altro documento di spesa, quietanzate e con tracciabilità del pagamento, intestate al richiedente e da esso direttamente sostenute.
2. Non sono ammissibili spese per investimenti non pertinenti con l'oggetto del bando, ordinarie di funzionamento e di personale; è demandato al testo di ogni bando specificare quali altri oneri siano da escludere dalle spese ammissibili, nel rispetto delle linee guida dei bandi deliberate dalla Giunta.

Art.7

Ammontare e disciplina del contributo

1. Di norma, il contributo camerale alle imprese tramite bando non può superare il limite del 50% degli oneri ammissibili sostenuti dal beneficiario, salvo percentuali maggiori, elevabili con provvedimento motivato della Giunta fino a un massimo del 70% per iniziative di rilevante impatto territoriale o di sistema o riguardanti situazioni di particolare urgenza e necessità di intervento a supporto di comparti colpiti da crisi settoriali o nei casi di calamità naturali (es: alluvioni, eventi sismici,...). È fatta salva in ogni caso l'osservanza del principio di "non sovracompensazione", ovvero il contributo camerale non potrà in alcun caso concorrere al superamento del limite massimo di spesa ammissibile ai contributi pubblici, in coerenza con il Codice degli Incentivi pubblici.
2. I contributi sono erogati di norma in regime "de minimis" secondo le disposizioni comunitarie vigenti, fatta salva l'applicazione di altri regimi di aiuti di Stato notificati alle autorità comunitarie e da esse autorizzati. I contributi devono essere registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.) previsto dalla L. 234/2012 e dal regolamento attuativo D.M. n. 115/2017.

Art. 8

Istruttoria della domanda

1. Il Responsabile del procedimento istruttorio delle istanze di contributo è individuato nel responsabile dell'U.O. competente. Il procedimento è volto, attraverso l'esame formale della documentazione prodotta e la verifica dei requisiti previsti dal bando, ad accertare la congruità dei dati forniti e dei requisiti posseduti dal beneficiario rispetto alle caratteristiche del bando.
2. A tal fine, il responsabile del procedimento, può chiedere integrazioni documentali all'impresa, assegnando un termine come previsto nel bando. La richiesta è inoltrata tramite pec all'impresa interessata. Decorsi inutilmente i termini previsti dal bando, l'impresa decade dal beneficio.
3. L'istruttoria delle domande si conclude entro il termine indicato dal bando, comunque non superiore ai 60 giorni. In caso di richiesta di documentazione integrativa, i termini si sospendono per il periodo concesso, ultimato il quale i termini riprendono a decorrere per il periodo residuo.

Art. 9

Graduatoria, concessione e liquidazione del contributo

Gli atti di gestione inerenti la graduatoria dei beneficiari, la concessione e la liquidazione del contributo saranno adottati con appositi atti dirigenziali nel rispetto di quanto disciplinato dal bando.

La mancata realizzazione e rendicontazione dell'intervento, senza giustificato e comprovato motivo e senza la comunicazione di rinuncia, entro i termini indicati nel bando, comporta l'esclusione da qualunque beneficio camerale per i successivi tre anni.

Art. 10

Pubblicità

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito Internet www.irpiniasannio.camcom.it nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" sono pubblicate le informazioni richieste ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione.

TITOLO III

CONTRIBUTI E COFINANZIAMENTO SU PROGETTI DI TERZI ORGANISMI

Art. 11

Soggetti beneficiari

1. Nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2 comma 4, lett. b) del presente regolamento e in coerenza con le finalità istituzionali dell'ente di cui alla L. 580/93, al D.M. 7 marzo 2019 e la programmazione degli interventi a favore dell'economia locale, la Camera di Commercio Irpinia Sannio eroga contributi per progetti proposti e realizzati da terzi organismi nel territorio irpino e sannita.

2. Possono accedere a tali contributi i seguenti organismi:
 - a. Enti pubblici od organismi a prevalente capitale pubblico, ivi comprese le società partecipate da enti pubblici;
 - b. Organismi privati portatori di interessi generali per il sistema socio-economico locale quali: le organizzazioni economico-sindacali di categoria, loro organismi strumentali di servizio, i consorzi di imprese, i centri servizi e le consulte economiche d'area;
 - c. Enti pubblici od organismi privati associativi, operanti nel campo della cultura, della promozione territoriale e del turismo e privi di fini di lucro;
 - d. Altri soggetti di natura associativa e no profit, aventi sede e attività in provincia di Avellino e Benevento, che realizzino iniziative coerenti con i principi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Qualora, all'atto della presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente indichi che, per la realizzazione dell'iniziativa proposta, intende avvalersi di un ente o società strumentale, quest'ultimo potrà essere autorizzato a rendicontare l'iniziativa e a riscuotere il contributo camerale. Al di fuori di tale ipotesi e in assenza di tale dichiarazione preventiva non sarà possibile erogare il contributo camerale a soggetti diversi dal destinatario individuato nel provvedimento di concessione.
4. I soggetti privati che richiedono un contributo camerale ai sensi del presente regolamento dovranno allegare alla richiesta l'atto costitutivo e lo Statuto.
5. Soggetti diversi non possono avanzare richiesta di contributo per una medesima iniziativa, se non congiuntamente ed indicando il soggetto capofila cui destinare il contributo.
6. Sono escluse dal cofinanziamento le società commerciali e i loro consorzi, le imprese individuali e i loro consorzi, nonché le persone fisiche.

Art. 12

Interventi finanziabili

1. Possono beneficiare dei contributi camerali i progetti e le iniziative di carattere promozionale, rilevanti per la promozione dell'economia provinciale e aderenti alle finalità individuate nei programmi di attività pluriennale e annuale della Camera di Commercio Irpinia Sannio.
2. A tale scopo, l'Ente camerale partecipa all'organizzazione di specifici progetti promozionali cofinanziandone in parte i costi complessivi.
3. Sono esclusi dall'accesso ai finanziamenti camerali:
 - a) i progetti e le iniziative che esulano dalle finalità individuate nei documenti programmatici dell'Ente camerale o che comunque non risultino coerenti con le finalità istituzionali come individuate dalla Legge 580/1993 e dal D.M. 7 marzo 2019;
 - b) i progetti e le iniziative, gestite da soggetti privati, alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore di riferimento, indipendentemente dall'appartenenza ai medesimi organismi;
 - c) i progetti e le iniziative di interesse interno al soggetto richiedente o comunque finalizzati alla realizzazione di attività a principale vantaggio dell'organismo proponente e dei suoi associati;

- d) i progetti e le iniziative già realizzati, anche solo parzialmente, all'atto della presentazione della domanda o prima che la Giunta camerale abbia assunto il provvedimento di accoglimento della domanda e di concessione del contributo;
 - e) i progetti e le iniziative per i quali sia stato chiesto l'intervento finanziario pubblico (comunitario, statale, regionale o di altre PP.AA.) in base a normative o bandi che ne prevedano l'esclusività.
- 4. I progetti per i quali si richiede il contributo dovranno avere durata massima di un anno. I progetti di durata superiore all'anno saranno presi in considerazione solo se suddivisi in distinte annualità ciascuna con finalità e contenuti chiaramente specificati. La concessione del contributo camerale per una annualità non impegna l'Ente a sostenere finanziariamente anche le successive fasi.
 - 5. L'iniziativa promossa dovrà essere senza fini di lucro e di interesse generale per il sistema delle imprese delle province di Avellino e Benevento

Art. 13

Ammontare del contributo e spese ammissibili e non ammissibili

- 1. L'ammontare e la forma del contributo camerale verranno definiti in fase di ammissione della domanda da parte della Giunta camerale e non potrà essere superiore alle risorse proprie del richiedente (quota di autofinanziamento) e in ogni caso non superiore al 50% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intero intervento. In caso di assegnazione di un contributo finanziario diretto l'importo non potrà eccedere la somma di euro 50.000,00.
- 2. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'iniziativa da comprovare con giustificativi di spesa e piena tracciabilità dei pagamenti effettuati. Le spese si intendono al netto di IVA, salvo per i soggetti per i quali l'IVA è un costo indetraibile da dichiarare all'atto della presentazione della domanda.
- 3. Sono escluse le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese generali (amministrative, finanziarie, fiscali, ...);
 - b) spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari (personale dipendente, locazioni, spese telefoniche e postali, fotocopie, ...);
 - c) spese di rappresentanza nonché quelle spese che, per il loro palese carattere di marginalità e voluttà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa;
 - d) spese sostenute e pagate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - e) spese di progettazione dell'iniziativa, se riconducibili al personale interno al proponente o a organismi a esso collegati;
 - f) spese non documentabili.

Art. 14

Procedura di presentazione delle istanze di contributo

1. Le domande di contributo sono redatte sulla base del modulo facsimile predisposto dalla Camera di Commercio, scaricabile dal sito istituzionale www.irpiniasannio.camcom.it al quale dovrà essere allegata tutta la documentazione ivi specificata.
2. La domanda, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore dell'iniziativa, deve in particolare contenere:
 - a) i dati del soggetto richiedente (denominazione, natura giuridica, sede, ...);
 - b) la descrizione dell'iniziativa e l'importo del contributo richiesto alla Camera di commercio;
 - c) la dichiarazione che l'iniziativa sarà aperta a tutte le imprese potenzialmente interessate e che saranno impiegati i mezzi più opportuni per assicurare alle stesse una adeguata informazione;
 - d) le modalità con cui si intende dare adeguata visibilità esterna al finanziamento della Camera di commercio.
 - e) l'impegno a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, a pena di inammissibilità del beneficio.
 - f) l'impegno a sottoscrivere una fidejussione bancaria ovvero assicurativa, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il budget complessivo dell'iniziativa sia uguale o superiore a € 50.000,00, a garanzia della quota di cofinanziamento prevista a proprio carico prima della sottoscrizione della convenzione di cui al successivo art. 16 del presente regolamento.
3. La domanda dovrà inoltre essere corredata da:
 - a) una esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa per cui si richiede il contributo in cui siano evidenziati: i contenuti della stessa; gli obiettivi che si intendono perseguire; i destinatari; la rilevanza economica e territoriale; le ricadute positive di interesse generale che la stessa può comportare per l'economia provinciale o di specifici settori;
 - b) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa. Il piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, le risorse proprie del soggetto richiedente (autofinanziamento), i contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e ad eventuali sponsor privati, le risorse ricavabili dalle attività a pagamento e il conseguente disavanzo preventivato.
 - c) la misura del cofinanziamento richiesto all'Ente camerale che in ogni caso deve essere contenuta nei limiti indicati al successivo art. 16.
4. Nella domanda deve inoltre essere indicato il soggetto attuatore, qualora diverso dal proponente. Nel caso di più soggetti proponenti, deve essere indicato il soggetto capofila a cui sarà erogato il contributo.
5. I soggetti che presentano istanza sono obbligati ad un preventivo raccordo con gli uffici camerali al fine di consentire un'approfondita valutazione dei termini e condizioni dell'eventuale collaborazione, laddove emergesse la necessità in fase istruttoria.

Art. 15

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, corredate della completa documentazione (art. 14) devono pervenire di norma all'ente camerale entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del progetto. Il finanziamento delle iniziative è in tal caso valutato dalla Giunta camerale e, se aderente alle sue finalità istituzionali e consone agli indirizzi strategici dell'ente, è inserito nel programma annuale degli interventi promozionali del preventivo economico. Dell'avvenuto inserimento di tali progetti nel piano delle azioni promozionali è data comunicazione ai richiedenti con lettera a firma del Presidente dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio.
2. In sede di predisposizione del programma annuale delle attività promozionali, all'interno del preventivo può essere prevista una ulteriore disponibilità di risorse destinate al finanziamento di iniziative le cui istanze di contributo dovessero giungere in corso d'esercizio; in tal caso, le domande dovranno pervenire all'ente camerale con congruo anticipo e comunque prima della data di inizio dell'iniziativa.
3. La domanda deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Ente camerale.

Art. 16

Interventi di compartecipazione

1. La Camera di Commercio, nell'ambito dei progetti proposti, può intervenire compartecipando all'organizzazione ed assumendo a proprio carico una o più spese connesse alla realizzazione del progetto promozionale, previa di norma la stipula di una convenzione con il soggetto proponente e/o attuatore.
2. L'Ente camerale resta in ogni caso estraneo ai rapporti che il soggetto proponente e/o attuatore abbia stabilito o intenda stabilire con soggetti terzi in relazione al progetto ammesso a cofinanziamento camerale.
3. L'ammontare del cofinanziamento non può eccedere il limite massimo del 50% della spesa ammissibile, posto che rispetto al piano finanziario dell'intervento proposto non scaturisca un utile economico per il proponente. L'ammontare dell'impegno finanziario della Camera in caso di compartecipazione non potrà, in ogni caso, superare l'importo di euro 50.000,00 (IVA compresa se dovuta).
4. In relazione alle spese a carico del soggetto proponente e/o attuatore l'IVA non costituisce costo ammissibile, salvo esplicita dichiarazione da parte del soggetto proponente circa la relativa indetraibilità. Il costo sostenuto dal soggetto proponente e/o attuatore per il rilascio della fideiussione non rientra tra le spese ammissibili.

Art. 17

Rendicontazione

1. Il Segretario Generale dell'Ente camerale, o un suo delegato, comunica per iscritto al soggetto proponente, entro 30 giorni dall'approvazione del preventivo economico annuale o dalla data della delibera di approvazione della Giunta camerale, la decisione della Camera di Commercio rispetto alla richiesta di contributo.

2. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento il soggetto richiedente dovrà trasmettere alla Camera di commercio la seguente documentazione:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento del progetto, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;
 - b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o, comunque, accertate e delle spese sostenute, che deve essere debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante e dovrà recare la seguente dichiarazione, anch'essa sottoscritta: "Il sottoscritto assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla completezza e veridicità del presente rendiconto". Occorre, inoltre, corredare il rendiconto del codice fiscale o della partita I.V.A. del soggetto beneficiario, nonché delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante;
 - c) esemplari in originale degli strumenti pubblicitari realizzati dai quali si evinca in modo chiaro ed univoco l'intervento della Camera nella realizzazione del progetto;
 - d) il soggetto proponente deve dare massimo risalto al sostegno dell'evento da parte della Camera di commercio con l'obbligo di invitare l'Ente camerale all'eventuale conferenza stampa di presentazione, nonché di richiamare il predetto sostegno in ogni messaggio di comunicazione, riportando sul materiale di comunicazione il logo camerale unitamente alla dicitura "con il sostegno della Camera di Commercio Irpinia Sannio". Il mancato assolvimento del predetto obbligo comporterà l'inibizione del soggetto proponente a presentare istanze per i successivi tre anni.
 - e) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dal legale rappresentante, nella quale siano elencati i documenti contabili con l'indicazione dell'emittente e del destinatario, della data, del numero e dell'importo, nonché l'attestazione della loro conformità agli originali, allegando altresì fotocopia delle fatture quietanzate, delle relative contabili bancarie e di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. In caso di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, è necessario allegare la relativa ricevuta attestante l'avvenuta transazione.
3. Le modalità possibili di intervento da parte di sponsor possono essere le seguenti:
 - a) erogare direttamente il servizio o la fornitura di beni, qualora le prestazioni rientrano nell'esercizio dell'attività economica svolta dallo sponsor, fornendo idonea documentazione fiscale dalla quale emerge il valore economico della prestazione;
 - b) acquistare direttamente le prestazioni, fornendo la relativa fattura di acquisto debitamente quietanzata.
 - c) In tutti e due i casi, è necessario allegare alla documentazione indicata al comma precedente, il contratto di sponsorizzazione e le fatture di spesa debitamente quietanzate fornendo altresì prova dell'avvenuto pagamento.
4. Qualora dalla documentazione contabile acquisita ai sensi del comma precedente dovesse emergere che i costi sostenuti dal soggetto proponente e/o attuatore risultino inferiori al 50% del costo totale, la Camera di Commercio richiederà in base alla fideiussione sottoscritta a proprio favore l'escussione dell'importo necessario al mantenimento della quota di cofinanziamento camerale nel limite massimo del 50% dei costi totali.

5. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma precedente del presente articolo, senza giustificato e comprovato motivo, entro i termini di cui sopra, comporta l'esclusione da qualunque beneficio camerale per i successivi tre anni oltreché l'escussione per l'intero importo della fideiussione rilasciata in favore della Camera di Commercio.
6. Qualora il beneficiario del contributo sia un Ente pubblico, la documentazione di cui al comma 2) del presente articolo può essere sostituita da un rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese sostenute, sottoscritto dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
7. Qualora dal rendiconto presentato si evidenzia che le entrate hanno superato le spese e che, quindi, l'iniziativa, al netto del contributo camerale, si è chiusa con un utile, il contributo camerale sarà revocato.
8. Qualora dal rendiconto si evinca uno scostamento per difetto tra spese preventivate e spese rendicontate, il contributo sarà erogato solo a presentazione di dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che, nonostante le economie realizzate, l'iniziativa ha raggiunto, comunque, gli obiettivi prefissati. In tal caso il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
9. In caso di concessione del contributo finanziario diretto, a conclusione dell'istruttoria della rendicontazione finale, la liquidazione sarà disposta con apposita determinazione dirigenziale e l'importo sarà liquidato tramite esclusivamente tramite mandato bancario.
10. Ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito Internet www.irpiniasannio.camcom.it nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" sono pubblicate le informazioni richieste ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente la precedente disciplina delle Camere di Commercio di Avellino e di Benevento con vigenza immediata.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), i dati richiesti dal presente Regolamento e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Regolamento e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio Irpinia Sannio.
3. Il presente regolamento è altresì emanato nel rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi dell'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3, e successive norme di attuazione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – Codice degli incentivi pubblici, ove compatibili, nonché la restante normativa vigente.

Il Segretario Generale
Raffaele De Sio

Il Commissario Straordinario
Girolamo Pettrone